



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XII - n. 2-2017**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**24**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

# *L'economia islamica nella globalizzazione dei mercati\**

MARIA D'ARIENZO

## *1. L'economia dell'immigrazione fra sviluppo economico e attività finanziare*

Negli ultimi decenni si sono sviluppati diversi filoni di ricerca relativi al rapporto tra religioni ed economie<sup>1</sup>, favoriti indubbiamente dalla globalizzazione dei mercati e dal rinnovato interesse che in campo sociologico e politico ha assunto la prospettiva di analisi sul fenomeno migratorio quale fattore di sviluppo<sup>2</sup>. La trasformazione sociale derivante dal confronto con culture

---

\* Il presente contributo rielabora, con l'aggiunta dei riferimenti bibliografici, la relazione tenuta il 19 maggio 2016 al *Campus di Studio* dal titolo: *L'Islam dal pregiudizio ai diritti*, organizzato a Stilo dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro ed è destinato al volume che raccoglie gli Atti, in corso di pubblicazione per la Pellegrini Editore, a cura di ANTONINO MANTINEO e STEFANO MONTESANO che ringrazio per la disponibilità alla pubblicazione anticipato del testo.

<sup>1</sup> Gli studi relativi all'"economia islamica" si inseriscono in quel filone di ricerca teso ad evidenziare il diretto influsso della religione sul carattere economico dei diversi sistemi sociali, sviluppatosi a partire dal classico volume di MAX WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, (trad. it. ANNA MARIA MARIETTI), Bur, Rizzoli, 1991. L'analisi dei precetti religiosi che condizionano lo sviluppo dei mercati e l'esigenza di tutela delle istanze religiose dei singoli e dei gruppi in una dimensione sociale pluralista e interculturale caratterizza l'approccio metodologico rinvenibile nei diversi contributi della letteratura ecclesiasticista, comparativista e civilistica italiana che negli ultimi anni hanno approfondito i rapporti tra religione islamica e scelte economiche. Cfr. ANTONIO FUCCILLO, (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religioni*, Giappichelli, Torino, 2011; MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, in *ivi*, pp. 21-40; EAD., *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Diritto e Religioni*, n. 13, 1-2012, pp. 191-198; TOMMASO VITO RUSSO, *Finanza islamica*, in *Digesto Disc. Priv., sez. comm., Agg.*, 6, Utet, Torino, 2012; ID., *I contratti Shari'a Compliant. Valori religiosi e meritevolezza degli interessi. Contributo allo studio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014; ERSILIA FRANCESCA, *Economia, religione e morale nell'islam*, Carocci, Roma, 2013; MARIA CHIARA GIORDA, STEFANIA PALMISANO, MARIA GRAZIA TURRI (a cura di), *Religioni & Economie. Idee ed esperienze*, Mimesis, Milano, 2014; GIANCARLO ANELLO, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali. Riflessioni a proposito dei processi di negoziazione*, in *Calumet - intercultural law and humanities review*, 16 novembre 2016; FRANCESCO SORVILLO, *Lo spazio religioso dell'azione economica. L'offerta bancaria e il metaprofit incontrano la confessionalità*, in *Calumet - intercultural law and humanities review*, 12 dicembre 2016; ID. *Economie e religioni. L'agire per fede alla prova dei mercati*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017.

<sup>2</sup> La periodizzazione delle diverse concezioni relative al rapporto tra migrazione e sviluppo a partire dal secondo dopoguerra è stata analizzata da HEIN DE HAAS, *Migration and Development: a Theoretical Perspective*, Working Paper n. 9, International Migration Institute, Oxford, 2008. A partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le migrazioni non sono più considerate come una

e tradizioni giuridiche diverse ha consentito una più attenta analisi non soltanto dell'apporto significativo che gli immigrati forniscono alle economie domestiche in termini sia di incremento del prodotto interno lordo nei Paesi di accoglienza, sia di potenziamento degli scambi transnazionali con i Paesi di origine, ma anche dell'impatto che il fattore religioso assume nel processo di inclusione sociale ed economico-finanziaria dei nuovi residenti<sup>3</sup>.

Il binomio integrazione-sviluppo costituisce, in ultima analisi, l'angolazione prospettica che connota i recenti studi sull'influenza delle prescrizioni religiose nelle dinamiche microeconomiche<sup>4</sup>.

L'iniziativa economica dei migranti in numerosi casi nasce dalla necessità di offrire ai membri della propria comunità la possibilità di vivere nel territorio di accoglienza nel rispetto dei precetti religiosi che condizionano numerosi ambiti della vita del singolo credente, quali, ad esempio, soprattutto per gli immigrati di religione islamica, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura del corpo, l'uso dei risparmi<sup>5</sup>. Tali attività, seppur inizialmente destinate a soddisfare i bisogni degli stessi immigrati, in breve tempo hanno dimostrato di esercitare una *vis expansiva* nell'ambito dell'economia nazionale favorendo lo sviluppo di un mercato aperto alle istanze della globalizzazione e della multiculturalità. L'integrazione delle diversità quale presupposto per il raggiungimento di un più diffuso benessere sociale costituisce l'obiettivo principale delle politiche sia internazionali sia nazionali, come appare evidente dall'«*Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile*»<sup>6</sup>, sia dai *reports* della World Bank degli ultimi anni<sup>7</sup>.

A livello nazionale, le opportunità di crescita economica connesse alla stretta correlazione tra processo di integrazione e inclusione finanziaria è testimoniata dall'attività di analisi e monitoraggio svolta dall'*Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti*, istituito con Protocollo

---

conseguenza negativa dello squilibrio tra Paesi sviluppati e sottosviluppati, ma al contrario quali strumenti attraverso cui conseguire un maggiore sviluppo sia nei contesti sociali d'origine che in quelli di destinazione. Sull'ambivalenza del nesso migrazioni-sviluppo, cfr. SELENIA MARABELLO, BRUNO RICCIO, *Migration and Development: Reflections on an Ambivalent Relationship*, in MARA BENADUSI, CHIARA BRAMBILLA, BRUNO RICCIO (eds.) *Disasters, Development and Humanitarian Aid: New Challenges for Anthropology*, Guaraldi, Rimini, 2011, p. 183 ss.

<sup>3</sup> Sul punto, sia consentito il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, n. 22, 2-2016, pp. 270-289.

<sup>4</sup> ANTONIO FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni e mercati*, Giappichelli, Torino, 2016.

<sup>5</sup> Sulle reti religiose e l'integrazione economica dei migranti, sia concesso rinviare a MARIA D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, cit., p. 286 ss.

<sup>6</sup> Adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* prevede 17 obiettivi e 169 traguardi da raggiungere entro il 2030. Il testo è consultabile all'indirizzo: <http://www.unric.org/it/agenda-2030>.

<sup>7</sup> Consultabili al sito: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

d'intesa tra Ministero dell'Interno e Associazione Bancaria Italiana (ABI) e finanziato dal *Fondo Europeo per l'integrazione dei migranti* al fine di fornire ad operatori e istituzioni «strumenti di conoscenza e di interazione che consentano di individuare e definire strategie integrate» atte a favorire l'accesso a servizi e prodotti finanziari del sistema bancario ufficiale calibrati sulle specifiche esigenze degli immigrati<sup>8</sup>.

L'attenzione sui migranti quali attori economici e fattori di promozione dell'economia locale e transazionale ha evidenziato l'esigenza di una maggiore interazione tra i diversi modelli giuridici e culturali che strutturano i rapporti intersoggettivi nello spazio economico. Una più incisiva politica di inclusione delle diversità sul piano anche economico e finanziario e una partecipazione attiva dei migranti alla economia del Paese di residenza costituiscono l'obiettivo dei numerosi studi di settore tesi all'individuazione di strategie di ibridazione tra gli strumenti contrattuali che connotano i diversi sistemi economici e alla implementazione di prassi bancarie rispondenti alle specifiche esigenze dei migranti.

La riflessione sulle cause di esclusione finanziaria degli immigrati induce ad una considerazione più attenta dell'incidenza del fattore religioso nella tendenziale preferenza per i canali di accesso al credito e allocazione dei risparmi non formali e istituzionalizzati, ma che si strutturano sulla base della condivisione di principi di economia solidale e di appartenenza comunitaria. In tale prospettiva particolare rilevanza ha assunto l'approfondimento del sistema economico e finanziario islamico in quanto sistema direttamente influenzato dalla conformità alle prescrizioni religiose. La finanza islamica consente di approfondire efficacemente la riflessione sull'influsso delle religioni nello sviluppo economico e sociale. Trattare di finanza islamica significa, difatti, essenzialmente riferirsi a quell'insieme di transazioni, contratti, istituzioni bancarie che si strutturano in base al principio di conformità ai dettami sciaraitici. Un sistema fondato su regole religiose che in quanto tale appare distante dalla concezione economica in base alla quale si struttura la finanza cosiddetta convenzionale la quale si sviluppa in base al principio di indipendenza dall'influenza di valori e regole esterne ad esso, almeno a partire dal XVIII secolo con la teorizzazione e l'elaborazione di una scienza economica non influenzata da dottrine di natura etica, politica o religiosa<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. il sito: <http://migrantiefinanza.it>

<sup>9</sup> Sul processo di "laicizzazione" dell'economia, sia permesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, cit., pp. 191-192 e alla bibliografia *ivi* citata.

## 2. Regole religiose e regole economiche islamiche

L'analisi degli strumenti di finanza islamica non può prescindere dalla dimensione spirituale che connota l'agire umano nei diversi ambiti della realtà sociale e temporale e dunque dallo stretto legame esistente tra fede e azione<sup>10</sup>. La visione antropologico-religiosa islamica permea l'intera architettura finanziaria basata sul principio della funzione sociale dei beni e delle ricchezze, finalizzati allo sviluppo del benessere inteso in senso non esclusivamente materiale, ma essenzialmente spirituale. Un concetto di benessere, pertanto, non individualistico, ma sociale in quanto ispirato a criteri di giustizia distributiva. Nella prospettiva islamica, l'attività economica rappresenta la modalità per realizzare la "missione" dell'uomo sulla terra, in quanto *amīn*, amministratore fiduciario delle risorse del creato<sup>11</sup>. I principi religiosi che regolano i rapporti economici, pur influenzando direttamente le scelte di consumo, di investimento e di produzione, di fatto non sono enunciati nel Corano in riferimento esclusivamente al campo economico, ma indicano in modo generale i comportamenti da tenere (*ḥalāl*) e quelli da evitare (*ḥarām*). Le prescrizioni e i divieti coranici rappresentano, in tal senso, l'insieme di regole che segnano la «retta via», e dunque il «metodo» per preservare l'uomo dal proprio individualismo e nel contempo per realizzare quello spirito comunitario che è il fine essenziale della religione<sup>12</sup>.

In tale prospettiva l'*iqṭisād*, la medietà tra l'avarizia e la prodigalità, che è il termine arabo che traduciamo come economia<sup>13</sup>, acquista un significato più ampio di quello comunemente ascritto esclusivamente all'amministrazione materiale dei beni, rinviando alla capacità di governo delle passioni dell'animo che in quanto espressioni di individualismo, allontanano dal fine

---

<sup>10</sup> Lo stretto legame tra la vita spirituale, *ibādāt*, e la vita materiale, *mu'āmalāt*, è indicato espressamente nel Corano, VII, 7. Sul punto cfr. LOUIS MILLIOT, FRANÇOIS-PAUL BLANC, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Dalloz, Paris, 2001, p. 23; GIORGIO VERCELLIN, *Istituzioni del mondo musulmano*, Einaudi, Torino, 2002, p. 10 ss.; FRANCESCO CASTRO, *Il modello islamico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 24. Più in generale sul rapporto tra diritto e religione in Islam, cfr. MARIO TEDESCHI, *Confessioni religiose/ VIII) Islam*, in *Enciclopedia giuridica*, Aggiornamento XI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2003, p. 6.

<sup>11</sup> Cfr. J. SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, pp. 156 e 198.

<sup>12</sup> CORANO XVI, 9. Sul concetto di comunità religiosa come comunità sociale sia consentito il rinvio a M. D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, nel vol. M. TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2006, p. 288 ss.

<sup>13</sup> L'accezione di moderazione è rinvenibile in CORANO XXXV, 32. Pur non utilizzando il termine *Iqtisād*, altri versetti coranici ne esplicitano il significato di medietà tra la prodigalità e l'avarizia: CORANO XVII, 29; XXV, 67; II, 143. In merito si rinvia a ABDELLAH REDOUANE, *L'etica economica dell'Islam*, in *www.arabismo.it*; M. D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia islamica*, cit., pp. 22 ss.

religioso del riconoscimento del *tawhīd*, l'unicità di Dio, a cui tende l'*homo islamicus*<sup>14</sup>. Sotto questo aspetto la concezione islamica evoca il concetto di economia espresso nella *Politica* di Aristotele che in quanto governo e amministrazione della casa<sup>15</sup>, e in senso lato della comunità di appartenenza, si distingue dalla crematistica, intesa come l'arte di accumulare ricchezze<sup>16</sup>. Come nelle altre religioni, il fine solidaristico e il principio di equità nella distribuzione delle ricchezze caratterizzano anche la visione islamica dell'agire economico fondato sulla responsabilità dell'uomo nell'uso delle risorse materiali<sup>17</sup>, di cui il divieto di *ribā* – ossia del prestito ad interesse –, così come il divieto di *ḡarar* -ovvero di incertezza, indeterminatezza e aleatorietà nei rapporti negoziali – e il divieto di *maysīr* – che letteralmente indica l'azzardo e di conseguenza di ogni forma di speculazione – ne rappresentano l'espressione normativa.

La proibizione dell'ingiusto arricchimento ai danni della controparte e della comunità sociale costituisce il comune denominatore delle modalità di acquisto dei beni e ricchezze condannate con chiarezza come illecite dalla *ṣarī'a*. Esse possono essere raggruppate in tre categorie: il furto e la rapina; la frode e la spoliazione; il monopolio e l'interesse o l'usura.

Nella prospettiva religiosa islamica, ogni uomo verrà giudicato in base alla liceità delle attività relative all'utilizzo dei beni e all'acquisto delle ricchezze. L'ingiustizia nei rapporti intersoggettivi determina pertanto la distinzione giuridica tra liceità e illiceità delle fonti di arricchimento patrimoniale. Nella concezione islamica non vi è disapprovazione per la ricchezza in quanto tale e neanche per il desiderio di ricchezza, ma è condannato

---

<sup>14</sup> Sul principio del *tawhīd*, cfr. MASSIMO CAMPANINI, *Introduzione alla filosofia islamica*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 73-89; ID., *Dizionario dell'Islam*, Milano, Rizzoli, 2005, p. 320. Sull'importanza del concetto di *tawhīd* nello sviluppo di un sistema islamico dell'economia, cfr. GIAN MARIA PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente "Carlo Alfonso Nallino", Roma, 1996, p. 64; HASSAN HANAFI, *Islam in the Modern World*, vol. I, *Religion, Ideology and Development*, Heliopolis, Dar Kebaa, 2000, pp. 275-276; DANIELE ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 18 ss.

<sup>15</sup> ARISTOTELE, *Politica*, I, II, 1253b, 3 (1). L'edizione da me consultata è pubblicata da Laterza, Bari, 1948, con traduzione note e proemio di VINCENZO COSTANZI, p. 6 ss.

<sup>16</sup> *Ivi*, I, III, 1256, 8 (1), p. 15 ss.

<sup>17</sup> Sul concetto di responsabilità del musulmano rispetto all'uso dei beni e delle ricchezze, cfr. TARIK BENGARAI, *Comprendre la Finance islamique. Principes, Pratiques et Ethique*, Les 4 Sources, Paris, 2010, p. 53 ss.; MUHAMMAD UMAR CHAPRA, *Islam and the Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Thought, Ryadh, 1992, pp. 206-208; ABDUL HĀDI GAFOURI, *Islam et économie. Réflexion sur les principes fondamentaux de l'économie islamiques*, Edition al Bouraq, Beirut, 2000, pp. 158 ss. Sul concetto di responsabilità nei diritti religiosi, in particolare nel diritto canonico, sia permesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini editore, Cosenza, 2012.

l'arricchimento materiale disgiunto dalla crescita spirituale, ovvero che non coincida con l'arricchimento interiore e con il contributo alla crescita del benessere della comunità nella quale si agisce. In altri termini, l'arricchimento che non sia frutto del lavoro dell'uomo, che non sia finalizzato alla crescita di una economia reale e che non sia conseguito nel rispetto dei principi di giusta distribuzione delle ricchezze e di equità nei confronti degli altri soggetti costituisce un accrescimento illecito in quanto «eccedente ciò che è giusto» e di conseguenza *ingiustificato* rispetto alla medietà e moderazione che contraddistingue la dimensione religiosa dell'economia islamica<sup>18</sup>.

### 3. Il divieto di *ribā*

L'accezione di eccedenza intesa come *accrescimento ingiustificato* secondo i principi di giustizia ed equità insiti nell'osservanza delle prescrizioni normative sciaraitiche è difatti espresso nel termine arabo *ribā*, di cui il Corano non dà una precisa definizione. Il termine *ribā* deriva dalla radice *r-b-w*, che significa aumentare, ed è utilizzato nel Corano non esclusivamente in riferimento al concetto di interesse<sup>19</sup>.

Complessivamente sono otto i versetti coranici che trattano del *ribā*. In base al grado di esplicita condanna della pratica, gli studiosi musulmani hanno distinto quattro fasi progressive<sup>20</sup>: nei versetti considerati i primi ad essere stati rivelati, è evidenziata la contrapposizione tra il *ribā*, che non accresce alcun merito dell'uomo al cospetto di Dio, e l'elemosina che al contrario li raddoppia in quanto espressione di generosità<sup>21</sup>; nel versetto 161 della *sūra* "Le Donne", invece, il *ribā* non è ancora interdetto formalmente, ma solo implicitamente attraverso l'indicazione delle sanzioni inflitte alle generazioni precedenti la Rivelazione coranica per l'inosservanza del divieto della

---

<sup>18</sup> «*Abbiam fatto di voi una nazione che segue il medio cammino acciocché siate testimoni di fronte a tutti gli uomini e il Messaggero di Dio sia testimone di fronte a voi*», CORANO II, 143. I passi del Corano sono citati nella traduzione di ALESSANDRO BAUSANI, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2001 (I ed. 1988).

<sup>19</sup> MAXIME RODINSON, *Islam e capitalismo. Saggio sui rapporti tra economia e religione*, Einaudi, Torino, 1968, p. 34 ss.: «Non sappiamo con certezza cosa fosse esattamente il *ribā*. La parola significa in senso proprio "accrescimento". Sembra comunque che non dovesse trattarsi di un semplice interesse nell'accezione comune del termine: ma piuttosto del raddoppio della somma dovuta – capitale e interessi, in danaro o in natura –, nel caso che il debitore non fosse in grado di pagarla alla scadenza».

<sup>20</sup> MALIKA KETTANI, *Une banque originale. La banque islamique*, Imprimerie Najah el-Jadida, Casa-blanca, pp. 68-72.

<sup>21</sup> «*Quel che voi prestate ad usura perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà, presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramasi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato*», CORANO XXX, 39

pratica, previsto infatti anche per gli ebrei e cristiani, le quali costituiscono pertanto un severo ammonimento ai musulmani al rispetto della proibizione<sup>22</sup>. Nella terza fase, vi è l'interdizione espressa relativa al raddoppio del capitale attraverso gli interessi, che in termini giuridici moderni si potrebbe definire anatocismo<sup>23</sup>; infine, nei versetti 275-280 della *sūra* "La Vacca" è condannato espressamente e severamente il profitto sul capitale prestato<sup>24</sup>.

L'esortazione alla rimessa degli interessi previsti, alla dilazione nella restituzione per i debitori in difficoltà e finanche al condono del debito quali espressioni di carità, contenuta negli stessi versetti nei quali si interdice la pratica dell'usura indica, al contrario, i comportamenti meritevoli da seguire in quanto produttivi della moltiplicazione della ricompensa divina. Quelle che possono essere definite come quattro tappe progressive nella espressa condanna del *ribā* trovano la loro unitarietà nell'esplicitazione del valore spirituale della produttività dei comportamenti in termini di incremento e detrimento dei meriti cui è collegata la retribuzione o il castigo divino. Alla severa condanna del *ribā* è contrapposto l'atto di carità e di generosa solidarietà con chi si trova in situazioni svantaggiate quale azione altamente raccomandata, in quanto vero arricchimento in termini di ricompense divine.

Il rispetto dei divieti e delle prescrizioni normative presenti nel Corano e negli *hadīṭ* costituiscono i limiti che strutturano la libertà dell'agire economico nell'ambito di ciò che è lecito.

Nella concezione islamica, come detto precedentemente, non è condannato il profitto in quanto tale, ma è illecito e proibito solo il "profitto ingiusto" in quanto non derivante dall'attività dell'uomo. Tale distinzione tra liceità e illiceità dell'azione economica emerge dalla distinzione coranica tra

---

<sup>22</sup> «E perché han praticato l'usura che pur era stata loro proibita, per aver consumato i beni altrui falsamente; e abbiam preparato per i Negatori fra loro castigo cocente», CORANO IV, 161

<sup>23</sup> «O voi che credete! Non praticate l'usura doppiando e raddoppiando e temete Dio sì che possiate esser felici», CORANO III, 130.

<sup>24</sup> «Coloro che praticano l'usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai sepolcri come chi è reso epilettico dal contatto di Satana. Questo perché essi hanno detto: "la compravendita è come l'usura". Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito l'usura. E colui cui arrivi questo avvertimento divino e desista da questo peccato, gli sarà donato quel ch'è passato, e la sua causa sarà giudicata da Dio; coloro però che tornassero a praticar l'usura, saran dannati al fuoco, nel quale rimarranno in eterno. Ma Dio distruggerà l'usura e moltiplicherà il frutto delle elemosine; ché Dio non ama nessun negatore perverso. In verità coloro che credono ed operano il bene, e compiono la Pregoiera, e pagano la Decima, avranno la loro ricompensa presso il Signore, non ci sarà timore per loro né li coglierà la tristezza. O voi che credete! Temete Dio e lasciate ogni resto d'usura, se siete credenti! E se non lo fate, ascoltate la dichiarazione di guerra da parte di Dio e del Suo Messaggero; se vi pentite, i vostri capitali resteranno a voi, non froderete né sarete frodati. Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dilazione fino a che una facilità gli si presenti; ma se rimetterete il debito, sarà meglio per voi, se sapete», CORANO II, 275-280.

il guadagno frutto dell'attività commerciale e imprenditoriale e il guadagno derivante dal semplice decorso del tempo, come nel caso di percezione di interessi o di usura, oppure derivante dallo sfruttamento della posizione di svantaggio altrui, come nei casi di dolo, raggiri, o anche di transazioni praticate in regime di monopolio o caratterizzate da indeterminatezza, alea o ambiguità, nelle quali il beneficio economico è ottenuto in danno della controparte.

Il divieto di *ribā*, che nel Corano è riferito esclusivamente al danaro, è completato da numerosi *ḥadīṭ* nella *Sunna* nei quali è espressamente proibita la speculazione anche sui generi alimentari e metalli preziosi. Alcuni giuristi musulmani hanno distinto due forme di *ribā*: *ribā al-buyū'*, riferito alle transazioni commerciali aventi ad oggetto lo scambio di beni e prestazioni di servizi, considerato lecito purché non sia stabilito un differimento in una delle prestazioni (*nasī'a*) o differenza di quantità tra di esse (*tafāḍul*); *ribā al-qurūd*, relativo ai rapporti debitori pecuniari, ritenuti illeciti e proibiti sia nel caso in cui l'incremento della somma dovuta sia considerato quale corrispettivo del ritardo nell'adempimento (interessi moratori), sia nel caso in cui sia previsto anteriormente nel contratto di prestito<sup>25</sup>.

La classificazione tradizionale distingue invece tra *ribā al-nasī'a* e *ribā al-faḍl*. Il *ribā al-nasī'a* si riferisce al tempo che si accorda al debitore per restituire un credito dietro pagamento di una somma maggiorata; il *ribā al-faḍl* consiste nell'incremento economico di una delle parti dovuto alla non equivalenza tra le quantità di beni e servizi scambiati<sup>26</sup>. Entrambe le tipologie sono vietate in quanto espressione di ingiusto arricchimento e fondate sull'iniquo sfruttamento di una posizione di debolezza della controparte necessitata dal bisogno. Il fattore tempo, così come il denaro, non sono valori finanziari in sé: la remunerazione della semplice attesa senza un'assunzione di responsabilità e di rischio da parte del creditore, così come il rendimento prefissato sulla somma trasferita in prestito – ossia il pagamento di una eccedenza al creditore rispetto a quanto ricevuto da parte del debitore – generano un accumulo improduttivo delle ricchezze in contrasto con il prin-

---

<sup>25</sup> Cfr., sul punto, EMILIO BUSSI, *Principi di diritto musulmano*, Ispi, Milano, 1943, p. 135; GIAN MARIA PICCINELLI, *La dimensione etica del diritto musulmano dei contratti classico e contemporaneo*, in MASSIMO PAPA (a cura di), *Questioni attuali del diritto musulmano*, Università degli Studi di Bologna, Bologna, 2001, p. 187 ss.

<sup>26</sup> DAVID SANTILLANA, *Istituzioni del diritto musulmano malichita con riferimento anche al sistema sciafiita*, II, Istituto per l'Oriente, Roma, 1925, p. 60; GIAN MARIA PICCINELLI, s.v. *Ribā*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile XVII, Resp-Rin*, 1998, p. 495 ss.; L. NONNE, *Il prestito ad interesse nel diritto islamico tra solidarietà e profitto*, in MASSIMO PAPA, GIAN MARIA PICCINELLI, DEBORAH SCOLART (a cura di), *Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, II, ESI, Napoli, 2011, pp. 831-871.

cipio islamico del lecito guadagno legato all'impegno fisico e intellettuale dell'uomo.

Le diverse tipologie di divieto di arricchimento ingiustificato fondato sulla speculazione relativa al decorso del tempo o sulla differenza quantitativa e qualitativa dei beni scambiati evidenziano come il *ribā* sia un concetto più ampio di quello che nella concezione occidentale è definito usura, come spesso viene tradotto il sostantivo arabo. Il divieto di *ribā* indica non soltanto un tasso di interesse superiore a quanto ritenuto ragionevole o stabilito dalla legge - condannato anche nelle altre tradizioni religiose, ebraica, cristiana, induista e buddista, in quanto misura di protezione di chi è costretto da situazione di bisogno e necessità a ricorrere al credito<sup>27</sup>-, ma qualsiasi vantaggio patrimoniale senza un corrispettivo giustificato dall'operosità e dell'impegno produttivo dell'uomo, e pertanto qualsiasi pattuizione di interessi predeterminata a prescindere dai risultati economici del finanziamento.

In altri termini è vietato l'interesse fissato anticipatamente nel contratto di prestito, mentre sono considerati leciti dai giuristi musulmani sia la volontaria restituzione in eccedenza da parte del debitore del finanziamento ricevuto<sup>28</sup>, sia il profitto derivante dalla crescita effettiva del capitale investito.

#### *4. Nascita e sviluppo del sistema bancario islamico*

Le prime esperienze di istituti bancari islamici considerati alternativi al sistema finanziario occidentale si sono sviluppate proprio a partire dalle forme solidaristiche di prestito senza interesse nei contesti rurali dell'India britannica e dell'Egitto nasseriano, come affermazione di principi di giustizia sociale ispirata a valori religiosi e rivendicazione, anche politica, di un'identità specificamente islamica.

Anche se nel mondo musulmano, si registrano tracce storiche di credito ispirato ai principi religiosi, tradizionalmente si fa risalire al 1963 la nascita del sistema finanziario strutturato sui principi sciaraitici, con la fondazione della *Mit Ghamr Saving Bank* in un piccolo villaggio nel delta del Nilo. Sul modello delle esperienze di credito cooperativo occidentali, l'economista

---

<sup>27</sup> Cfr. EMILIO BUSSI, *Principi di diritto musulmano*, cit., p. 135: «Il divieto di *riba* [...] rappresenta la protezione di chi è costretto da impellente necessità a chiedere denaro in prestito, ovvero alimenti indispensabili alla vita».

<sup>28</sup> SAMI AWAD ALDEEB ABU-SAHLIEH, *Religion et droit dans les pays arabes*, Presses Universitaires Bordeaux, Bordeaux, 2009, p. 486; Id., *Interessi e sistema bancario dagli ebrei, cristiani e musulmani*, consultabile all'indirizzo: <http://sami.aldeeb.com/medias/2015/11/italian-interessi-e-sistema-bancario-dagli-ebrei-cristiani-e-musulmani.pdf>, p. 19.

Ahmed Al Najjar crea con la *Cassa Rurale di Risparmio di Mit Ghamr* un sistema di intermediazione bancaria basato sul principio di *partnership* tra banca e cliente, finalizzato alla realizzazione dei principi di equità e di solidarietà sociale e di sviluppo economico sostenibile della comunità islamica. I clienti partecipano alla gestione delle scelte dell'istituto bancario e ai rischi finanziari conseguenti, secondo uno schema societario funzionale non alla massimizzazione del profitto derivante dalla remunerazione del capitale, ma alla effettiva redditività delle attività produttive finanziate: i depositi dei piccoli risparmiatori costituiscono un fondo che viene investito nel finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli, realizzati da imprenditori la cui attività viene pertanto selezionata a prescindere da valutazioni relative al merito creditizio o alle garanzie offerte, ma sulla base della valutazione di redditività della stessa. Costituisce in altri termini un sostegno a sviluppare le capacità d'impresa per chi non ha capitale sufficiente. Ogni operazione ha un finalità individuata legata ad un'attività tangibile a beneficio della crescita economica della comunità. Gli utili derivanti dall'impiego del danaro nelle attività finanziate sono equamente distribuite tra le parti, secondo il principio della partecipazione al rischio imprenditoriale e di condivisione dei profitti e delle perdite. Si realizzano in tal modo esperienze di microfinanza che anticipano le esperienze di microcredito della *Grameen Bank* avviata in Bangladesh dal premio Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus<sup>29</sup>.

Successivamente, il modello bancario creato da Al Najjari conoscerà un notevole sviluppo con l'istituzione, nel 1975, dell'*Islamic Development Bank*, organismo bancario costituito dai Paesi islamici appartenenti all'OCI, finalizzato allo sviluppo economico e sociale in conformità alle prescrizioni sciaraitiche della comunità musulmana. Dalla fondazione della prima banca islamica privata a Dubai nel 1975, *l'Islamic Banking* ha conosciuto una notevole espansione specialmente nell'area dei Paesi del Golfo, fino ad islamizzare le strutture bancarie di Stati come l'Iran, il Pakistan e il Sudan tra il 1979 e il 1992<sup>30</sup>. Di gran lunga minore è stata invece la proliferazione di istituti di finanza islamica nei Paesi del Nord Africa, dove vi è la presenza competitiva della finanza "convenzionale" di banche europee, soprattutto francesi. In questi Paesi non si è assistito ad un'incentivazione da parte delle politiche economiche statali dei prodotti *šarī'a compliant* come invece nei Paesi del Golfo. Recentemente, tuttavia, il Marocco ha autorizzato operazioni di *partnership* tra banche convenzionali marocchine e banche islamiche dei Paesi

---

<sup>29</sup> MUHAMMAD YUNUS, *Il banchiere dei poveri*, Feltrinelli, Milano, 2004.

<sup>30</sup> INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES (a cura di), *Islam e finanza. Religione musulmana e sistema bancario nel Sud-Est asiatico*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1991.

del Golfo sotto il controllo di conformità alla šarī'a della Banca centrale e del *Consiglio degli 'Ulamā'*<sup>31</sup>.

5. *Il ruolo degli studiosi della legge religiosa nella struttura di intermediazione finanziaria islamica*

Uno degli aspetti strutturali del sistema bancario islamico è costituito dallo Šarī'a *Supervisory Board*, ovvero da un Consiglio di studiosi della legge religiosa islamica in ambito commerciale e finanziario che ha il compito di certificare la conformità alle prescrizioni sciaraitiche dei prodotti finanziari. Il *Consiglio* svolge un ruolo di vigilanza, controllando che i fondi islamici, gli investimenti azionari e ogni operazione finanziaria siano non *harām*, ovvero che non abbiano ad oggetto attività economiche che si sviluppino in settori proibiti dal Corano, come il gioco d'azzardo, le scommesse, la pornografia, la produzione e vendita di alcolici, di tabacco, di prodotti alimentari a base di carne suina, di armi. Oltre al compito di certificazione *halāl* sulle scelte di investimento, gli Šarī'a *Boards* – la cui composizione può variare dal punto di vista numerico, ma che deve essere previsto obbligatoriamente come organo specifico oltre all'assemblea dei soci e al Consiglio di amministrazione, anche se rappresentato da un solo componente – svolge un'attività di consulenza per la strutturazione delle transazioni bancarie e finanziarie in conformità ai dettami religiosi<sup>32</sup>. Al fine di evitare incertezza sulla compatibilità dei prodotti finanziari alle prescrizioni coraniche, dovute alla appartenenza degli Šarī'a *Scholars* a diverse scuole giuridiche islamiche, sono stati creati organismi internazionali con lo scopo di fornire indirizzi interpretativi comuni come *l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), *l'Islamic Financial Services Boards* (IFSB); *l'International Islamic Financial Market* (IIFM); *l'International Islamic Rating Agency* (IIRA). Tali *standards* interpretativi internazionali costituiscono criteri di riferimento per gli Šarī'a *Scholars* degli istituti finanziari islamici atti a realizzare una tendenziale uniformità tra la pluralità di interpretazioni relative alla šarī'a *compliance* dei prodotti e servizi. La divergenza di interpretazioni sulla compatibilità degli strumenti finanziari ai precetti sciaraitici potrebbe difatti

---

<sup>31</sup> Cfr. RABII EL GAMRANI, *Finanza halal, un nuovo traguardo per il Marocco*, in *Marocco oggi. Un'informazione italiana su un paese in movimento*. La notizia è reperibile all'indirizzo: [www.marocoggi.it/2017/03/15/finanza-halal-un-traguardo-marocco](http://www.marocoggi.it/2017/03/15/finanza-halal-un-traguardo-marocco).

<sup>32</sup> Cfr. SIMONE ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, in *Quaderni giuridici*, 4-2014, p. 15 ss.

costituire un ostacolo concreto alla diffusione della finanza islamica.

Il ruolo operativo di consulenza nel rendere compatibili con i dettami religiosi i prodotti finanziari utilizzati degli *Šarī'a Scholars* pone in evidenza l'esigenza di sviluppare competenze specifiche in materia commerciale e finanziaria. In questa prospettiva può essere interessante segnalare l'iniziativa sostenuta dalla Co.Re.Is. (Comunità Religiosa Islamica) in Italia di implementare specifici corsi di formazione finalizzati all'attività di consulenza e certificazioni *ḥalāl*<sup>33</sup>.

## 6. Schemi contrattuali degli strumenti finanziari islamici

La Banca islamica raccoglie depositi attraverso due tipi di contratto di conto corrente: *il conto corrente per i depositi a vista*, basato su uno schema *Non Profit Loss Sharing*, con il quale le somme di modesta entità versate dal cliente sono custodite dalla banca a titolo gratuito e possono essere prelevate anche senza preavviso; *il conto d'investimento*, con il quale il cliente partecipa agli utili e alle perdite degli investimenti concordati con la banca<sup>34</sup>. Ogni operazione bancaria, sia di raccolta del risparmio che di impiego, è effettuata attraverso le tipologie contrattuali conformi al rispetto delle prescrizioni religiose elaborate dalla giurisprudenza islamica.

Il principio della compartecipazione nei profitti e nelle perdite tra finanziatori e finanziati (*Profit and Loss Sharing*) regola le strutture contrattuali<sup>35</sup> che nel sistema islamico assicurano un efficiente rapporto rischio-ren-

<sup>33</sup> Cfr. il sito: <http://www.balalitalia.org/index.php?p=coreis>.

<sup>34</sup> Nei conti correnti d'investimento il cliente può prelevare periodicamente delle somme prima della scadenza, ma solo previo congruo preavviso. Sul punto cfr. ELISABETTA MONTANARO, *La banca islamica: una sfida per le regole di Basilea*, in *Studi e note di economia*, 3, 2004, p. 11 ss. La posizione dei depositanti nei conti correnti d'investimento per l'A. è assimilabile a quella degli azionisti. *Contra* SIMONE ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, cit., p. 12 che invece lo assimila all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. c.c. italiano, nonostante non abbia poteri di gestione, a differenza da quanto previsto dall'art. 2552, comma 2, c.c. Sulla gestione finanziaria islamica del risparmio, cfr. GIANFRANCO FORTE, MARCO MAURI, FEDERICA MIGLIETTA, *La gestione del risparmio nella finanza islamica*, in *Banca Impresa Società*, 2-2011, pp. 263-297

<sup>35</sup> Sul contratto in diritto islamico, cfr. CHAFIK CHEHATA, s.v. 'akḍ, in *Encyclopédie de l'Islam*, vol. I, A-B, 1975, p. 328: «le 'akḍ, en droit musulman, c'est proprement l'acte juridique, qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une simple déclaration unilatérale, telle que le testament». Sull'utilizzo da parte della dottrina modernista del termine 'akḍ per indicare i contratti bilaterali e dei termini *tašarruf* (disposizione) o *iltizām* (obbligazione) per gli atti unilaterali, cfr. M. PAPA, *La definizione di contratto e l'autonomia contrattuale in diritto musulmano: dai principi della šarī'a alle legislazioni contemporanee*, in *Roma e America Latina*, 7, 1999, p. 285. Cfr. inoltre VALENTINA MARIA DONINI, *Cenni sul diritto islamico dei contratti*, in *Iura Orientalia*, VI, 2010, pp. 260-282. Sulla classificazione dei contratti bancari islamici, cfr. FEDERICA MIGLIETTA, MARIA GRAZIA STARITA, *Una tassonomia dei contratti*, in

dimento in conformità con la šarī'a. La condivisione del rischio contrattuale impone una cooperazione e solidarietà tra le parti nella divisione degli utili e delle eventuali perdite evitando che gli effetti svantaggiosi gravino esclusivamente su una di esse<sup>36</sup>.

I principali contratti cosiddetti partecipativi sono il *mudğāba* e il *mušāraka*, che si differenziano per le diverse condizioni stabilite nella sopportazione dei rischi.

Nel contratto di *mudāraba*, che è stato comparato alla commenda medievale<sup>37</sup>, le parti si accordano per la condivisione dei profitti, mentre le perdite gravano solo sul socio che ha investito il proprio capitale (*rabb al-māl*) nell'attività di impresa interamente gestita dall'altro socio (*mudārib*), in qualità di agente. Quest'ultimo, in caso di esito negativo dell'investimento sopporterà soltanto le perdite relative al tempo impiegato e allo sforzo lavorativo, mentre gli eventuali profitti saranno equamente ripartiti. Il capitale è interamente conferito dal finanziatore *rabb al-māl* che non ha poteri di gestione, ma solo di controllo. Il *mudārib*, invece, conferisce le proprie competenze professionali e la remunerazione del lavoro svolto deriverà dalla redditività dell'investimento effettuato. Il contratto di *mudāraba* può essere vincolato o meno: nel primo caso, il finanziamento potrà essere destinato unicamente ad uno specifico investimento, mentre se il finanziatore (*rabb al-māl*) non ha posto vincoli di destinazione, il *mudārib* potrà scegliere liberamente gli investimenti più efficaci da effettuare. Alla richiesta di una delle parti il capitale viene restituito con la ripartizione pattuita degli eventuali utili. Il contratto associativo di *mudāraba* assolve alla funzione di finanziare l'attività imprenditoriale, ma anche a quella di far fruttare il capitale attraverso operazioni commerciali: di recente si sono infatti sviluppate forme di investimento nelle quali l'intermediario bancario assume il ruolo di *mudārib*, investendo nel mercato finanziario il capitale conferito dal cliente (*rabb al-māl*)<sup>38</sup>.

Nel contratto di *mušāraka*, assimilato alle *joint-venture*<sup>39</sup>, entrambe le parti conferiscono il capitale sotto forma di danaro, beni immobili, reputazione,

---

C. PORZIO (a cura di), *Banca e finanza Islamica. Contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia*, Edibank-Bancaria Editrice, Milano, 2009, pp. 13-76.

<sup>36</sup> AHMAD 'ABD AL -WALIJJ VINCENZO, *Islam. L'altra civiltà*, Mondadori, Milano, 2001, p. 129.

<sup>37</sup> GIAN MARIA PICCINELLI, s.v. *Mudāraba*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile XI, LI-M*, 1994, pp. 485- 488; AHMAD 'ABD AL-WALIJJ VINCENZO, *Islam. L'altra civiltà*, cit., p.128. Sulla derivazione della commenda medievale dal *qirād* islamico, cfr. LYDA FAVALI, *Qirād Islamico, commenda medievale e strategie culturali dell'Occidente*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 309 ss.

<sup>38</sup> TOMMASO VITO RUSSO, *I contratti Šarī'a Compliant*, cit., p. 68 ss.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 63.

marchi, lavoro<sup>40</sup> e partecipano sia ai profitti in base alle percentuali pattuite nell'accordo, che alle perdite in proporzione alla percentuale del conferimento.

I principali contratti *non partecipativi* (*Non Profit Loss Sharing*) sono quelli di scambio con i quali si trasferisce la proprietà di un bene da un soggetto ad un altro (*murābaḥa*, *salam* e *istiṣnā'*), e i contratti di trasferimento di usufrutto o di *leasing*.

La *murābaḥa* è una doppia vendita con pagamento differito<sup>41</sup>. Lo schema contrattuale prevede l'acquisto di un bene da parte di un intermediario per conto di un acquirente che non dispone del capitale necessario, secondo un prezzo concordato. L'acquirente diverrà effettivamente proprietario del bene solo alla restituzione dell'ammontare finanziato maggiorato di un margine di profitto per l'attività di intermediazione stabilito nell'accordo iniziale. In tal modo l'intermediario non viola il divieto di *ribā*, in quanto non concede un prestito ad interesse, ma acquista il bene rivendendolo successivamente all'acquirente<sup>42</sup>.

Una tipologia di contratto *murābaḥa* è il *muzāra'a*, utilizzato per il settore agricolo, nel quale i capitali o il terreno sono conferiti da un intermediario e il lavoro dall'agricoltore, mentre il raccolto sarà equamente diviso tra le parti.

Il contratto *iḡāra* prevede il trasferimento dell'usufrutto di un bene per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un corrispettivo in canoni periodici. Come nei contratti di *leasing*, cui può essere assimilato, è prevista anche la possibilità di acquistare alla scadenza la proprietà del bene ad un prezzo pattuito. Al fine di evitare di incorrere nell'ipotesi di trasferimento di un bene futuro, proibito dal principio di *ḡarar*, è prevista la possibilità di ricorrere ad una promessa di acquisto contestuale al contratto principale di *iḡāra* (*iḡāra wa iqtinā'*)<sup>43</sup>.

Nel contratto *salam* è prevista invece una compravendita nella quale il corrispettivo è pagato dall'acquirente alla conclusione del contratto mentre il bene, che dovrà essere sempre fungibile, sarà consegnato successivamente, perché non ancora esistente, come nel caso di merci stagionali a carattere

---

<sup>40</sup> Sulla diversità di interpretazioni delle scuole giuridiche rispetto alla legittimità dei conferimenti in natura dei beni, cfr. *op. ult. cit.*, p. 65.

<sup>41</sup> GIAN MARIA PICCINELLI, s.v. *Murābaḥa*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile XI, LI-M*, 1994, pp. 525-528.

<sup>42</sup> TOMMASO VITO RUSSO, *op. ult. cit.*, p. 73 ss.

<sup>43</sup> GIAN MARIA PICCINELLI, s.v. *Iḡāra wa iqtinā'*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile IX, GI-interessi*, 1998, pp. 303-305.

agricolo<sup>44</sup>. L'acquirente pertanto assume il rischio della variabilità del prezzo di mercato della merce acquistata nella eventuale rivendita del bene che non può avvenire comunque prima della consegna.

Anche nel contratto *istiṣnā'*, come nel *salam*, le parti si accordano per la compravendita di un bene futuro che dovrà essere prodotto o un'opera da costruire. L'acquirente che commissiona il prodotto si impegna a corrispondere somme periodiche al costruttore o produttore in base all'avanzamento dei lavori sino alla sua consegna per un prezzo che deve essere esattamente indicato al momento della stipula. Eventuali aumenti del costo delle materie prime o del lavoro non modificano, salvo accordo tra le parti, le condizioni stabilite. È prevista la possibilità di recesso in caso di difformità dell'opera costruita o prodotta rispetto a quanto stabilito nel progetto<sup>45</sup>. L'*istiṣnā'* è utilizzato dagli intermediari bancari come contratto per finanziare beni in corso d'opera. I pagamenti sono effettuati dalla banca al costruttore per conto del cliente che acquisterà la proprietà del bene dalla banca alla restituzione dell'intera somma più un margine predefinito.

Tra i contratti di garanzia i principali sono la *kafāla* e la *ḥawāla*.

La *kafāla* è un contratto di fideiussione a garanzia di un debito. In epoca contemporanea, la giurisprudenza islamica ha elaborato l'applicazione della *kafāla*, quale negozio tipico del diritto commerciale, al diritto di famiglia nel quale l'istituto della *kafāla* costituisce il contratto con il quale il *kāfil* si impegna a garantire la protezione e il sostegno del minore orfano o abbandonato<sup>46</sup>. Anche in rapporto ai *migrant workers* si è sviluppato soprattutto in alcuni Paesi del Golfo il sistema *kafāla* con il quale il *kāfil* garantisce al lavoratore straniero il visto di ingresso o il permesso di soggiorno nel Paese con un contratto di lavoro che riserva al datore di lavoro-*sponsor* alcuni diritti relativi al consenso per il visto di uscita e al cambiamento di impiego, in mancanza del quale il lavoratore straniero è considerato clandestino<sup>47</sup>. Tale sistema definito di sponsorizzazione è stato abolito nel 2012 in Bahrein e recentemente anche in Qatar e Kuwait.

La *ḥawāla* è uno strumento di garanzia dei pagamenti, basato su rapporti fiduciari, con cui si effettua una transazione finanziaria rapidamente anche

---

<sup>44</sup> Il contratto di *salam*, nel quale il bene non è ancora esistente al momento della compravendita è ammesso dal Corano come "eccezione".

<sup>45</sup> Il contratto di *istiṣnā'* è stato elaborato dalla dottrina islamica medievale.

<sup>46</sup> AGOSTINO CILARDO, *Il minore nel diritto islamico. Il nuovo istituto della kafāla*, in ID. (a cura di), *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 219-263.

<sup>47</sup> Sul punto, cfr. ABDULHADI KHALAF, OMAR AL SHEHABI, ADAM HANIEH, *Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf*, Pluto Press, London, 2015.

a lunga distanza senza una diretta trasmissione dei mezzi di pagamento<sup>48</sup>. Il trasferimento del danaro ad un beneficiario avviene attraverso la consegna di una somma ad un operatore (*hawāladar*) il quale trasmette l'ordine di pagamento ad un socio che provvederà ad anticipare il pagamento al beneficiario. La somma anticipata sarà rimborsata attraverso il versamento o l'importazione di beni per l'ammontare dovuto in base all'accordo intervenuto tra i due intermediari, compensando in tal modo debiti e crediti inversi. Per ogni operazione è prevista una provvigione.

Tale contratto è largamente utilizzato per il trasferimento di valuta e per il finanziamento di attività commerciali nel Paese di origine dagli immigrati di religione islamica nei Paesi ospitanti<sup>49</sup>.

La natura fiduciaria sottesa alla relazione contrattuale tra le parti evidenzia la preferenza degli immigrati musulmani in contesti non islamici per i canali informali di intermediazione finanziaria<sup>50</sup> non solo per il trasferimento di fondi, ma anche per l'accesso al credito e l'allocazione delle risorse. Basti pensare alle *Associazioni Rotative di credito e risparmio* (RoSCA)<sup>51</sup> o

---

<sup>48</sup> Sulla differenza tra il contratto *hawāla* e il contratto *suftaja*, quale forme originarie della moderna cambiale, cfr. AHMAD 'ABD AL-WALIJJ VINCENZO, *Islam. L'altra civiltà*, cit., pp. 129-130; ABRAHAM LABE UDOVITCH, *Banchieri senza banche: commercio, attività bancarie e società nel mondo islamico del Medioevo*, in GABRIELLA AIRALDI (a cura di), *Gli orizzonti aperti. Profili del mercante medievale*, Scriptorium, Torino, 1997, p. 105: «Il diritto commerciale islamico, oltre a delineare i metodi di concessione del credito, si occupava anche delle operazioni *sul* credito. Strumenti del tipo del *hawāla* e del *suftaja* erano gli esempi più rilevanti di questa categoria di credito. Lo *hawāla* era il pagamento di un debito attraverso il trasferimento del diritto ad una prestazione, e il *suftaja* una lettera di credito o cambiale. A partire almeno dall'VIII secolo, queste due tecniche finanziarie resero possibile il trasferimento di grandi somme di denaro a considerevoli distanze senza l'impiego di alcuna quantità di moneta. Il *suftaja* sempre, e lo *hawāla* spesso, si presentavano come obbligazioni scritte, costituendo così le prime e più importanti forme di titoli di credito commerciale del Vicino Oriente medievale».

<sup>49</sup> «L'*hawala* e le banche islamiche sono governate, del resto, dalla stessa legge, la *shari'a*: ma, mentre l'*hawala* è controllata e garantita dalle autorità religiose locali, le banche sono sottoposte alla supervisione di un ente, il Comitato della *shari'a* [...]. Il sistema dell'*hawala* rappresenta [...] l'altra faccia della (mezza) luna. Le movimentazioni di denaro legate al flusso *hawala* raggiungono direttamente la comunità di appartenenza dei migranti, finanziando individui, famiglie, piccole imprese o intere comunità e tutto nel pieno rispetto del divieto di *ribā*, attraverso l'artificio dello sconto dell'interesse maturato nel periodo occorrente ai trasferimenti di denaro, o, eventualmente, attraverso la sua capitalizzazione sul prezzo in modo tale che, almeno formalmente, l'interesse, pur essendo stato conteggiato, non appaia», GIOVAMBATTISTA PALUMBO, *La finanza islamica*, in <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/08/La-finanza-islamica-Palumbo.pdf>, pp. 4-5.

<sup>50</sup> Sulla finanza informale nel bacino del Mediterraneo, cfr. GIAN MARIA PICCINELLI, *Servizi finanziari innovativi per i migranti nel contesto euro-mediterraneo. Un confronto tra modelli*, in ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Identità religiosa e integrazione dei musulmani in Italia e in Europa. Omaggio alla memoria di Francesco Castro*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 119-135, specificamente p. 128 ss.

<sup>51</sup> La *Rotating Savings and Credit Association* (*Rosca*) è un'associazione di persone che mette in

alle *Associazioni cumulative di credito e risparmio* (Ascra)<sup>52</sup>, come anche alla struttura negoziale a carattere mutualistico delle *takāful* – che costituiscono l'alternativa islamica alle assicurazioni che nel sistema convenzionale sono invece basate sull'alea, vietato dalle norme sciaraitiche – per evidenziare come il fattore antropologico sociale e religioso<sup>53</sup> possa svolgere una funzione di *deterrente culturale* alla fruizione dei servizi offerti dai sistemi di credito ufficiali per i quali le istanze e le finalità etico-religiose appaiono del tutto irrilevanti<sup>54</sup>.

Oltre alle attività bancarie e commerciali, la finanza islamica si è dotata di strumenti alternativi ai prodotti finanziari islamici. La giurisprudenza islamica, il *fiqh*, ha elaborato, difatti, obbligazioni, fondi di investimento<sup>55</sup>, azioni e prodotti nel settore assicurativo *ṣarī'a compliant*.

I *ṣukūk*, spesso assimilati impropriamente ai *bond* convenzionali<sup>56</sup>, sono dei certificati rappresentativi di quote di partecipazione alla proprietà indivisa di beni materiali, usufrutto e servizi emessi sulla base di contratti islamici<sup>57</sup>. I fondi raccolti con l'emissione di *ṣukūk* verranno investiti nel finanzia-

---

comune i propri risparmi, con versamenti periodici di quote, finalizzate sia al credito senza interessi in vista di obiettivi specifici e ricorrenti, sia al risparmio. Il fondo comune costituito dal versamento periodico di una somma di danaro fissa da parte dei partecipanti è distribuito a turno a ciascuno dei componenti. Il primo designato riceve un credito senza interessi. Mentre l'ultimo riscuote alla fine la somma risparmiata. La partecipazione consente di beneficiare della somma totale anticipatamente rispetto ad un risparmio individuale. In merito, cfr. FRITZ J.A. BOUMAN, *Rotating and Accumulating Savings and Credit Associations: A Development Perspective*, in *World Development*, 3, 23, pp. 371-384.

<sup>52</sup> L'*Accumulating Savings Credit Association* (Ascra) è un'associazione nella quale i partecipanti versano quote che costituiscono un fondo comune utilizzabile per le esigenze specifiche o impreviste degli associati o dei loro familiari. Sull'acronimo ASCRA cfr. FRITZ J.A. BOUMAN, *ROSCA and ASCRA: Beyond the Financial Landscape*, in FRITZ J.A. BOUMAN, OTTO HOSPES (eds.), *Financial Landscapes Reconstructed*, Westview Press, Boulder (Colorado), 1994, pp. 375-394.

<sup>53</sup> Sul punto, cfr. GIANCARLO ANELLO, *op. cit.*, p. 6 ss.

<sup>54</sup> Cfr. RENÉ SMITS (ed.), *Islamic finance and the influence of religion on the law*, Eleven International Publishing, The Hague, 2012; ANDREA NUvoli, *Negozi onerosi in ambito religioso come contributo per la moderna economia etica. Profili sistematici e proposte dottrinali*, Edizioni Nuova cultura, Roma, 2012; MARIA D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *cit.*, pp. 288-289.

<sup>55</sup> Cfr. i contributi raccolti nel vol. ANTONIO DELL'ATTI, FEDERICA MIGLIETTA (a cura di), *Fondi sovrani arabi e finanza islamica*, Egea, Milano, 2009.

<sup>56</sup> Mentre i *bond* convenzionali sono titoli obbligazionari che vengono rimborsati alla scadenza prefissata con il pagamento di interessi, i *ṣukūk* sono certificati di investimento in progetti specifici, il cui rendimento è legato al valore delle attività sottostanti e alla redditività del progetto finanziato. Sul punto cfr. FEDERICA MIGLIETTA, *Bond islamici alla conquista dei mercati. Opportunità, rischi e sfide dei sukuk*, Egea, Milano, 2012. Sulla differenza tra *bond* convenzionali e *ṣukūk*, cfr. SIMONE ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, *cit.*, p. 23 ss.; TOMMASO VITO RUSSO, *I contratti Ṣarī'a compliant*, *cit.*, pp. 96 ss. e 143 ss.; PAOLO PIETRO BIANCONI, MOHAMMAD ZIAD SHAKHATREH, *Asset Life Sukuk to Fund Utility Companies*, in *EJFI-European Journal of Islamic finance*, n. 6, 2017, consultabile al sito: <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.

<sup>57</sup> L'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ha individuato

mento di progetti šarī'a compliant, ai quali i possessori di *šukūk* partecipano con assunzione di rischio imprenditoriale e partecipazione ai profitti e alle eventuali perdite<sup>58</sup>.

I *fondi comuni islamici di investimento* si caratterizzano per l'investimento del capitale raccolto con le sottoscrizioni in attività imprenditoriali o nel mercato azionario compatibili con il rispetto dei precetti religiosi secondo il principi di partecipazione ai profitti e perdite delle società finanziate<sup>59</sup>. Il controllo sulle attività *halāl* svolte dalle società finanziate è effettuato dallo Šarī'a Supervisory Board, composto almeno di tre membri. Negli ultimi decenni sono stati creati degli indici islamici come il *Dow Jones Islamic Market Index* (DJIMI), il *FTSE Global Islamic Index Series* (FTSE-GII), lo *Standard & Poor's Shariah Indices*, comprendenti titoli di società rispettose delle prescrizioni islamiche. I fondi comuni che investono in titoli azionari di società quotate negli indici islamici non sono obbligati a prevedere uno šarī'a board interno, anche se la sua costituzione, anche rappresentato da un solo consulente è considerata auspicabile per garantire il non coinvolgimento degli investitori in attività *harām*, dovuti a possibili mutamenti societari.

Forme peculiari di fondo comune di garanzia sono i *takāful*, il cui patrimonio è costituito da contributi finanziari versati dai contraenti a titolo di donazione – definiti *tabarru'*, ovvero quote associative di natura liberale, pertanto non pagamenti rateali obbligatori come nelle assicurazioni convenzionali – che viene utilizzato, seguendo i principi di mutua assistenza e cooperazione, in caso di necessità dai contraenti o beneficiari indicati nel contratto. Il termine *takāful* difatti in arabo significa “garanzia congiunta”<sup>60</sup>. Il fondo *takāful* è gestito attraverso la condivisione del rischio nelle attività finanziate sotto la supervisione di uno šarī'a board. I prodotti *takāful* sono utilizzati per la copertura assicurativa alla proprietà e alla responsabilità civile, ma anche agli infortuni e al ramo vita, secondo l'applicazione dei modelli

---

quattordici schemi standards di *šukūk* in base al contratto islamico sottostante di riferimento. I più utilizzati e diffusi sono tuttavia lo *iğāra šukūk*, il *muđāraba šukūk*, il *mušāraka šukūk*, il *salam šukūk*. Cfr. AAOIFI, *Šbarī'a Standard*, n. 17, 2003.

<sup>58</sup> RONY HAMAUI, MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 111 ss.

<sup>59</sup> Sui rapporti tra finanza islamica ed altri strumenti di economia sociale, cfr. MARIA D'ARIENZO, *I principi religiosi della finanza islamica*, cit., pp. 196-198; FEDERICA MIGLIETTA, GIANFRANCO FORTE, *A Comparison of Socially Responsible and Islamic Equity Investments*, in *Journal of Money, Investment and Banking*, 21, 2011, pp. 116-132; FRANCESCO SORVILLO, *Lo spazio religioso dell'azione economica. L'offerta bancaria e il metaprofit incontrano la confessionalità*, cit., p. 13 ss.

<sup>60</sup> FEDERICA MIGLIETTA, *L'assicurazione in contesto islamico: l'istituto del takāful*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 2, 2007, pp. 473-491; SORAYA FARHI, *La Banca Islamica e i suoi fondamenti teorici*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2010, p. 41 ss.

contrattuali *wakāla*, *murābaha* o misto. Nel primo caso, le compagnie di *takāful* gestiscono il fondo dietro pagamento di un corrispettivo prefissato, mentre i profitti sono ripartiti tra i sottoscrittori. Le eventuali perdite possono essere coperte con un prestito senza interessi versato come contributo dalla compagnia stessa. Nel secondo, invece, sia la compagnia assicurativa che gli assicurati partecipano, secondo le percentuali stabilite contrattualmente sia agli utili sia alle perdite. Un altro modello contrattuale che può essere definito intermedio tra il *wakāla* e *murābaha* prevede a favore della compagnia assicuratrice sia una percentuale fissa sui premi versati da investire, sia una partecipazione ai profitti.

#### *8. Prospettive di sviluppo della finanza islamica in Italia*

Soprattutto in seguito alle crisi che hanno colpito la finanza “convenzionale”, si registra negli ultimi anni una sostenuta diffusione del sistema finanziario islamico anche nel mondo occidentale, in ragione della maggiore stabilità mostrata dai mercati etico-religiosi che vietano gli strumenti di finanza derivata e dalla esigenza di diversificazione degli investimenti. La presenza di una numerosa e crescente componente musulmana e l’opportunità di attrarre investimenti da parte di Fondi Sovrani dei Paesi del Golfo per lo sviluppo dell’economia ha sollecitato una nuova attenzione per l’introduzione in Europa di istituzioni e strumenti finanziari strutturati conformemente ai precetti religiosi sciaraitici<sup>61</sup>.

Nel 2004 è stata autorizzata la prima banca islamica in Gran Bretagna, mentre molte banche d’investimento internazionali come la *Citibank*, la *Société Generale*, la *BNP Paribas* ed altre hanno aperto sportelli islamici o succursali per offrire ai clienti musulmani servizi e prodotti *šarī‘a compliant*. E sempre nel 2004 il *Land* della Sassonia-Anhalt ha effettuato la prima emissione governativa di *šukūk*. Dal 2006 i *šukūk* sono quotati nella borsa di Londra (*London Stock Exchange*).

In Italia si registrano soltanto nell’ultimo decennio timide aperture all’ingresso degli strumenti finanziari islamici. Le ragioni sono sia di carattere politico-culturale sia normativo-fiscale. La ortoprassi religiosa islamica sottesa alla scelta di prodotti finanziari conformi ai precetti sciaraitici è stata spesso pregiudizialmente percepita come vettore nel campo economico di ideologie fondamentaliste tese all’affermazione di un’identità musulmana

---

<sup>61</sup> GABRIELLA GIMIGLIANO, GENNARO ROTONDO (a cura di), *La banca islamica e la disciplina bancaria europea*, Giuffrè, Milano, 2006.

specifica e talvolta antagonista rispetto al mondo occidentale<sup>62</sup>, se non addirittura come canale di raccolta per il finanziamento del terrorismo islamico internazionale. Non tutti i Paesi islamici, del resto, hanno sostenuto la diffusione dell'*Islamic Banking*, considerandolo espressione del *wahabismo* saudita<sup>63</sup>. L'atteggiamento prudentiale nella piena integrazione della finanza islamica nei sistemi giuridico-economici ha costituito un deterrente inizialmente non secondario all'implementazione di strumenti di intermediazione finanziaria islamica in Italia, spesso percepita, tra l'altro, come destinata ai soli musulmani.

Il rinnovato interesse per i valori di solidarietà e responsabilità sociale nell'agire economico quale concreta alternativa all'economia neoliberista finalizzata alla massimizzazione dei profitti e la maggiore stabilità sul mercato dimostrata rispetto al sistema convenzionale ha consentito un diverso approccio anche a livello istituzionale nei confronti del sistema finanziario islamico.

Le opportunità di crescita offerte da una maggiore integrazione finanziaria degli immigrati islamici hanno indubbiamente favorito l'avvio di prassi bancarie calibrate sulle loro specifiche esigenze<sup>64</sup>. Una delle prime iniziative di *Migrant Banking* in Italia è stata avviata dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana con l'offerta di prodotti compatibili con il rispetto delle prescrizioni religiose. Nel 2004 è stato creato un primo deposito, remunerato non con interessi pecuniari, ma con premi in natura rivolto alla clientela islamica. Successivamente è stata promossa l'offerta del *Mutuo extragentile* strutturato sulla forma contrattuale del *leasing* immobiliare, corrispondente alla transazione *iğāra wa iqtinā'*<sup>65</sup>, dalla durata venticinquennale al termine del quale il cliente decide se riscattare o meno il bene. Iniziative simili sono state avviate anche da altri istituti di credito come la Banca Popo-

---

<sup>62</sup> GIAN MARIA PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico*, cit., p. 64; RONY HAMAUI, MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del profeta*, cit., p. 56; DANIELE ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?*, cit., p. 41 ss.; MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, cit., p. 198.

<sup>63</sup> «La maggior parte di questi istituti ha peraltro origine saudita, in linea con il ruolo guida dell'Arabia Saudita nel panislamismo sunnita, laddove non c'è dubbio che una rete finanziaria internazionale islamica costituisce un ulteriore ed efficace strumento per estendere l'influenza saudita e wahabita nel mondo musulmano. La rete delle banche islamiche si presenta, del resto, come una ragnatela intricata, le cui ramificazioni sono, a volte, poco trasparenti, sia nelle operazioni compiute che nella partecipazione al capitale di controllo», GIOVAMBATTISTA PALUMBO, *La finanza islamica*, cit., p. 2-3.

<sup>64</sup> FEDERICA MIGLIETTA, *L'importanza dell'etnia e della religione nel rapporto banca-cliente: l'Islamic finance*, in ANNA OMARINI (a cura di), *Il migrant banking. Esigenze della clientela immigrata e modelli di servizio per l'offerta*, Bancaria Editrice, Roma, 2006

<sup>65</sup> Cfr. *supra*, nota 43.

lare di Milano, l'Unicredit s.p.a., il gruppo Monte Paschi di Siena ed altre<sup>66</sup>.

Particolarmente attiva nella promozione della conoscenza e strutturazione di prodotti finanziari rispettosi delle istanze valoriali della economia islamica in contesto non islamico è l'associazione ASSAIF (*Associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria*) che dal 2006 offre attività di consulenza per la elaborazione di nuovi strumenti di intermediazione finanziaria rispetto a quelli tradizionali<sup>67</sup>. Tipico è l'esempio del mutuo senza interessi per l'acquisto di beni immobili, elaborato per consentire ai fedeli musulmani residenti in Italia l'accesso al credito per l'acquisto di beni sul mercato immobiliare senza violare il divieto di *ribā*<sup>68</sup> o del *murābaha* applicato ad una operazione immobiliare per conto di clienti musulmani a Pavia, come anche il *project financing* per il finanziamento di attività imprenditoriali, con il quale si realizza la condivisione del rischio e la partecipazione agli utili di entrambe le parti<sup>69</sup>. Anche la *Deloitte Consulting s.p.a* nel 2009 ha creato un ramo dedicato alla consulenza in materia di prodotti e istituzioni finanziarie islamiche in collaborazione con lo *Šarī'a Board di Co.Re. Is* (Comunità religiosa islamica) Italiana<sup>70</sup>.

I maggiori ostacoli ad uno sviluppo del processo di integrazione tra le strutture contrattuali islamiche e civilistiche italiane derivano tuttavia dalla mancanza di una normativa *ad hoc* in materia fiscale e di regolamentazione bancaria<sup>71</sup>. Tale limite è stato sottolineato anche dall'ABI che già nel 2010

---

<sup>66</sup> MARIASSUNTA COZZOLINO, *Profili d'inclusione e integrazione finanziaria dei migranti musulmani tra migrant banking e finanza islamica. Iniziative governative e prassi bancarie in Italia e in Europa*, nel vol. CARLO CARDIA, GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 269-298.

<sup>67</sup> Cfr. il sito: [www.assaif.org](http://www.assaif.org).

<sup>68</sup> In concreto nel mutuo islamico la proprietà è acquistata dall'intermediario finanziario per il cliente che mediante il versamento di un acconto iniziale diviene comproprietario. Soltanto con l'ultimo versamento rateale stabilito contrattualmente il cliente acquista la piena proprietà sull'immobile.

<sup>69</sup> TOMMASO VITO RUSSO, *I contratti Šarī'a Compliant. Valori religiosi e meritevolezza degli interessi. Contributo allo studio*, cit., p. 129 ss. Sulla compatibilità della finanza islamica con il sistema economico italiano, cfr. MARIA GRAZIA STARITA, *Le prospettive della banca e della finanza islamica in Italia*, in CLAUDIO PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia*, Bancaria editrice, Roma, 2009; S. ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, cit.; PAOLO PIETRO BIANCONE, MAHA RADWAN, *Sharia Compliant "Possibility for Italian SMEs"*, in *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, n. 1, 2014; PAOLO PIETRO BIANCONE E MOHAMMAD ZIAD SHAKHATREH, *Using Islamic Finance for Infrastructure Projects in Non-Muslim Countries*, in *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, n. 2, 2015 consultabili al sito: <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>.

<sup>70</sup> Sull'offerta di servizi *Deloitte* in tema di finanza islamica, cfr. siti: [www.deloitte.it](http://www.deloitte.it); [www.islamicfinance.deloitte.com](http://www.islamicfinance.deloitte.com); [www.halalitalia.org/index.php?p=deloitte](http://www.halalitalia.org/index.php?p=deloitte).

<sup>71</sup> Per quanto concerne la costituzione di banche islamiche in Italia, il fondo di garanzia previsto dalla regolamentazione bancaria italiana per i depositi inferiori a centomila euro non è compatibile con

nel *Forum economico del Mediterraneo* tenutosi a Roma<sup>72</sup> ha sensibilizzato il governo e le istituzioni sulla necessità di una modifica legislativa che superando la rigidità della regolamentazione bancaria e fiscale attualmente esistente favorisse lo sviluppo di nuovi strumenti di intermediazione finanziaria per aumentare la capacità di intercettazione di capitali stranieri dai Paesi del Golfo<sup>73</sup>. In Italia esiste una sola filiale di banca islamica privata, la iraniana *Bank Sepah*, con sede a Roma.

Attualmente è allo studio di un gruppo di consulenti istituito presso la *VI Commissione finanze della Camera* una bozza di disegno di legge per l'armonizzazione del sistema fiscale e tributario italiano agli strumenti della finanza islamica, con l'obiettivo di lanciare sul mercato anche titoli di Stato conformi alla *šarī'a (ṣukūk sovranī)* al fine di attrarre i grandi capitali dei Paesi islamici<sup>74</sup> e garantire una maggiore e più efficace integrazione sociale ed economica dei migranti di religione islamica attraverso la tutela della loro libertà religiosa in campo economico e finanziario.

---

la disciplina islamica dei depositi bancari. Tale incompatibilità potrebbe essere superata attraverso la creazione di una tutela assicurativa per i conti di investimento. Relativamente alla compatibilità degli strumenti di finanza islamica con la disciplina europea e italiana, cfr. SIMONE ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, cit., pp. 55-60. Altre problematiche possono derivare dall'aggravio fiscale derivante dalla maggiore complessità delle strutture contrattuali islamiche rispetto a quelle aventi medesimo scopo economico offerti dall'ordinamento italiano. Per raggiungere una parità di trattamento fiscale occorrerebbe applicare l'imposizione indiretta solo alla prima transazione, qualificando la struttura contrattuale islamica, sebbene costituita da più atti, come un'unica operazione.

<sup>72</sup> ABI, *Il forum economico del Mediterraneo*, Roma, 25-26 febbraio 2010 consultabile al sito: <http://www.abi.it/Doc>

<sup>73</sup> Nel 2007 l'Associazione bancaria italiana e l'Union of Arab Banks hanno firmato un *Memorandum of Understanding*, in base al quale è stata programmata un'attiva collaborazione fra le due associazioni bancarie. Cfr. l'indirizzo: [www.abi.it](http://www.abi.it).

<sup>74</sup> RAFFAELLA MALITO, *Una legge porterà la finanza islamica a Roma*, consultabile all'indirizzo: [www.ilGiornale.it](http://www.ilGiornale.it), 19 luglio 2016; STEFANIA PEVERARO, *In Italia in arrivo una legge sulla finanza islamica*, rinvenibile all'indirizzo: <https://www.assinews.it/03/2017/italia-arrivo-legge-sulla-finanza-islamica/660037616>.